

In consiglio dei ministri via libera definitivo al decreto legislativo di riforma della riscossione

Dal 2025 le cartelle in 84 rate

Aumenterà la dilazione fino a 108 tranches dal 2029

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Rateazione più agevole dal 2025, nuovo impulso alla riscossione derivante da atti emessi dall'agenzia delle entrate e conferma, con alcune minime deroghe ulteriori, della non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Sono queste alcune delle modifiche apportate, dopo il passaggio in Parlamento, al decreto di riforma del sistema della riscossione che ora, dunque, attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I nuovi limiti per la rateazione. Le modifiche apportate all'articolo 19 del dpr 602 del 1973 opereranno in concreto a far data dalle richieste di rateazione presentate dal 1 gennaio 2025. Con la modifica in questione è previsto che, per debiti inferiori o pari a 120 mila euro, su semplice richiesta del contribuente, la rateazione potrà essere concessa fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, a 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Nello stesso tempo, se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può essere concessa per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta e per le somme sino a 120 mila euro con una modulazione anche in questo caso legata all'anno di presentazione della richiesta. La norma poi

chiarisce quali sono i parametri che devono essere assunti per individuare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedendo che la stessa sia effettuata avendo riguardo ai diversi indicatori per persone fisiche (comprese titolari di ditte individuali in regime semplificato) ed imprese. Nello stesso articolo 19 vengono poi disciplinate le disposizioni di coordinamento con le nuove regole precisando che per le richieste di rateazione presentate a tutto il 31 dicembre 2024, sono applicabili le regole oggi vigenti. Naturalmente, questo intervento ha una finalità di "alleggerimento" delle regole concedendo, in linea di massima, un maggior lasso temporale di rientro dai debiti tributari tenendo conto che, sulla materia affidamenti e riscossione si torna a parlare di riapertura della procedura di rottamazione delle somme affidate.

Accertamenti esecutivi e riscossione. Altro intervento di rilievo riguarda la modifica apportata alle disposizioni contenute nell'articolo 29 del 78 del 2010 che, come noto, disciplina la procedura di accertamento esecutivo e del conseguente affidamento delle somme all'agente della riscossione. In sostanza, il principio in questione viene ampliato ad una serie di ulteriori atti tra i quali, in particolare, vi è da segnalare la fattispecie legata alle contestazioni in materia di crediti di imposta non spettanti ovvero inesistenti nel momento in cui la contestazione in questione transita nel nuovo articolo 38 bis del dpr n. 600 del 1973. In buona sostanza, dunque, le previsioni in materia di accertamento si applicano anche agli atti di recupero in relazione ai qua-

li va ricordato che, con particolare rilievo a quelli finalizzati a contestare crediti inesistenti, non è previsto il contraddittorio preventivo con la conseguenza che, in linea di principio, l'azione di affidamento potrebbe essere più veloce fatta salva la nuova ipotesi di richiesta di accertamento con adesione ovvero di definizione agevolata. Anche in questo caso, dunque, una articolata interrelazione tra le novità che derivano dalla riforma fiscale. La modifica apportata all'articolo 29 comprende inoltre l'elencazione di una serie di altri atti.

Impugnativa dell'estratto di ruolo. Il testo finale del decreto riscossione conferma, con alcune modifiche, il principio in base al quale non è possibile procedere alla impugnativa dell'estratto di ruolo. La norma, come noto, è stata introdotta dal

dl 146 del 2021 ed ora, appunto, viene modificata mantenendo la rigorosa impostazione pur con l'implementazione di alcune deroghe ulteriori rispetto alla stesura originaria del decreto di riforma. In pratica, il comma 4 bis dell'articolo 12 del dpr n. 602 del 1973 viene sostituito al fine di riaffermare il principio in base al quale il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione soltanto in alcuni casi; casi che corrispondono all'ipotesi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in ipotesi codificate che sono legate a specifiche fattispecie quali quelle riconducibili a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36 del 2023 ovvero per la riscossio-

ne di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48bis del presente decreto. Altre ipotesi sono quelle della perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione nonché situazioni per le quali operano le procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. 14 del 2019 ovvero in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati. Ultima ipotesi è quella prevista in relazione alla cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del dlgs n. 472 del 1997.

— © Riproduzione riservata —

LA CORTE DEI CONTI FA IL PUNTO SULLE GIACENZE

La montagna di crediti è a 1.206 mld

DI MARIA MANTERO

Il magazzino delle entrate ammonta ad almeno 1.207 miliardi di euro, ma le azioni di recupero potrebbero essere efficaci solo su 101,7 mld. È questo il dato ripreso dalla Corte dei conti nel resoconto per l'esercizio 2023.

La Cdc riporta che dell'importo del carico residuo contabile dei ruoli affidati dai diversi enti creditori, prima a Equitalia e poi all'Agenzia entrate-Riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023 (1.206,6 mld) circa il 40% appare di difficile recuperabilità per le condizioni soggettive del contribuente (soggetti interessati da procedure concorsuali, persone decedute e imprese cessate o nullatenenti). Per ulteriori 100,4 miliardi di euro l'attività di riscossione, alla data del 31 dicembre 2023, è sospesa per effetto di specifici provvedimenti

di sospensione. In particolare, disposte a seguito di adesione alla c.d. Rottamazione-quater o per effetto di provvedimenti emessi in autotutela dagli enti creditori o dall'autorità giudiziaria. Il magazzino residuo, su cui le azioni di recupero possono presumibilmente essere maggiormente efficaci, si riduce a 101,7 mld. Per quanto riguarda gli incassi della rottamazione-quater i dati sono positivi. Il volume degli incassi al 31/12/2023 risulta, spiega sempre la corte dei conti, pari 6,8 mld evidenziando un risultato superiore alle aspettative. La relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento aveva stimato un incasso di circa 2,5 mld nel 2023, ovvero pari al 20% dell'importo complessivamente atteso dalla misura agevolativa nell'ipotesi che tutti i contribuenti scegliessero di adempiere nel numero massimo di rate.

— © Riproduzione riservata —

GLI ENTI CREDITORI POSSONO RICHIEDERE LA CONSEGNA PRIMA DEL TERMINE

Discarico anticipato dopo due anni di recupero infruttuoso

DI GIULIANO MANDOLESI

Discarico anticipato della cartelle dopo due anni di attività di recupero del riscossore con esito parzialmente o totalmente infruttuoso e la mancanza di nuovi beni del debitore "da aggredire". Dal lato enti creditori possibilità, in caso di discarico, di mettere il credito sul mercato per venderlo a soggetti privati individuati con gara pubblica. Sempre per gli enti creditori stabilita anche la facoltà di chiedere all'agenzia delle entrate riscossione (AdER) la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non riscossi (con tempistiche differenziate quelli affidati entro o post l'entrata in vigore del nuovo decreto sulla riscossione). Queste sono le principali novità relative al nuovo meccanismo di discarico e gestione delle cartelle esattoriali contenute nel testo revisionato per l'approvazione definitiva del decreto legislativo di riforma in materia di

riscossione in ottemperanza a quanto previsto nella legge delega fiscale (legge 111/2023).

Potenziamento del discarico anticipato per nullatenenza. Il nuovo meccanismo disciplinato agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo in commento (si veda ItaliaOggi del 3/7/24), operativo solo per le quote affidate all'AdER dal 1 gennaio 2025, di fatto non prevede l'eliminazione delle cartelle ma un doppio meccanismo di discarico dei carichi che vengono poi riassegnati agli enti creditori. Il meccanismo di discarico si attiva automaticamente sulle quote non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento oppure anticipatamente qualora l'AdER, sulle quote interessate, abbia rilevato la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale oppure l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.

Oltre alle citate casistiche, in fase di

revisione del testo del decreto, è stata ampliata la possibilità di esercitare il discarico automatico da parte del riscossore se nel biennio post affidamento, eventuali attività di recupero messe in atto sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso e vi è la mancanza di nuovi beni del debitore.

La riconsegna anticipata. Gli enti creditori potranno chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive e di quelle per le quali il discarico è stato sospeso (per dilazioni o per accordi conclusi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza). La riconsegna potrà essere richiesta dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati alla data di entrata in vigore del presente decreto e tra il ventiquattresimo e il

trentesimo mese successivo a quello della presa in carico per quelli affidati successivamente.

I crediti sul mercato. In caso di discarico automatico viene data una ulteriore chance di recupero all'ente creditore che ritorna in possesso del proprio credito. Oltre alla possibilità precedentemente stabilita di gestire direttamente l'attività di recupero o di riaffidarla all'agenzia delle entrate riscossione per un ulteriore biennio, l'ente potrà infatti cedere il credito a titolo oneroso con trasferimento del rischio a soggetti privati individuati con una procedura di gara a evidenza pubblica. Qualora l'ente opti per la cessione a soggetti privati per espressa previsione normativa non si applica l'articolo 1264 del codice civile secondo cui la cessione ha effetto nei confronti del debitore solo quando questi l'ha accettata o quando gli risulta notificata.

— © Riproduzione riservata —